

ALLEGATO II

## NOTE E AVVERTENZE

Il presente bollettario è utilizzato dalle imprese autorizzate dal Ministero della salute e dalle farmacie per la richiesta singola o cumulativa delle sostanze stupefacenti e relative composizioni medicinali.

Deve essere redatto in quattro copie:

1. la prima copia è conservata dalla ditta acquirente.
2. la seconda copia è conservata dalla ditta cedente.
3. la terza copia è inviata al Ministero della salute – Ufficio centrale stupefacenti o all’Azienda sanitaria locale di pertinenza della farmacia entro trenta giorni dalla data di consegna. In caso di reso, la farmacia invia la terza copia al Ministero della salute – Ufficio centrale stupefacenti.
4. la quarta copia è rimessa dalla ditta cedente alla ditta acquirente dopo aver specificato i quantitativi consegnati.

Le ditte autorizzate dal Ministero della salute alla fabbricazione, all’impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope sono tenute ad indicare il numero e la data dell’autorizzazione ministeriale. Da tale obbligo sono escluse le farmacie.

La quantità richiesta/consegnata deve essere indicata in unità di peso o volume, oppure in numero di confezioni.

L’ordinativo può essere evaso anche in caso di parziale fornitura, ma non per quantitativi eccedenti la richiesta.

Nel caso in cui la richiesta non possa essere soddisfatta, il buono acquisto deve essere restituito alla ditta acquirente

La copia del buono acquisto in possesso dell’acquirente deve essere conservata unitamente alla fattura. Quando il fornitore (depositario) non emette fattura di vendita, è sufficiente allegare alla copia del buono acquisto la bolla di accompagnamento delle merci viaggianti, comprovante la transazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope tra il fornitore stesso ed il destinatario.

06A11771